



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 456 DEL 31/05/2024

**OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE E PROROGA
DELLA NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE**

Proponente: ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

Numero di Proposta: 485 del 30/05/2024

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE E PROROGA DELLA NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano SCARPETTA
(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

- Preso atto che la Giunta Regionale del Piemonte, con atto deliberativo n. 70-8685 del 27/5/2023, ha prorogato fino al 31/12/2024 la scadenza del contratto triennale, siglato in data 31/5/2021, con il quale, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.Lgs. n.171/2016, il Dott. Stefano Scarpetta è stato nominato Direttore Generale dell'A.S.L. TO4;
- Richiamata la deliberazione n. 633 del 10/6/2021 con la quale il Direttore Generale, Dott. Stefano Scarpetta, aveva nominato il dott. Stefano Loss Robin nel ruolo di Direttore Amministrativo dell'A.S.L. TO4 fino alla nomina di un nuovo Direttore Generale;
- Richiamata altresì la deliberazione n. 102 del 21/2/2023 con la quale il Direttore Generale, Dott. Stefano Scarpetta, aveva nominato il dott. Alessandro Girardi nel ruolo di Direttore Sanitario dell'A.S.L. TO4 fino alla nomina di un nuovo Direttore Generale;
- Preso atto che il dott. Alessandro Girardi è stato nominato Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Zero a decorrere dall'1/6/2024, come da nota della stessa Azienda del 22/5/2024, prot. n. 54896, e che pertanto, con la stessa decorrenza, deve essere considerato risolto il contratto di prestazione d'opera intellettuale a lui conferito con il succitato atto deliberativo;
- Dato atto che l'art. 3, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., prevede che il Direttore Generale sia coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- Visti l'art. 17, comma 2, e l'art. 19 della L.R. n. 10/1995, laddove si dispone che il Direttore Generale, per l'esercizio delle sue funzioni di alta direzione dell'Azienda, si avvalga del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- Visto l'art. 3, comma 1- quater e quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ove si dispone che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario siano nominati dal Direttore Generale e che gli stessi partecipino, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumano la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrano, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale;
- Visti gli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.171/2016 recante le disposizioni per il conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo;
- Dato atto che i contenuti normativi e lo schema tipo del contratto di prestazione d'opera intellettuale del Direttore Sanitario e Amministrativo sono disciplinati dalle DD.GG.RR. n. 69-8679 del 29/03/2019 e n. 21-8052 del 29/12/2023 e che i contratti dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico del Direttore Generale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore;

- Vista la D.D. n. 244 del 5/4/2024 di recepimento degli elenchi regionali di idonei alla nomina a Direttore Amministrativo ed a Direttore Sanitario delle A.S.L.;
- Ritenuto di confermare per tutto il periodo della proroga del Direttore Generale, il dott. Stefano Loss Robin, regolarmente iscritto nel succitato elenco di idonei, nel ruolo di Direttore Amministrativo dell'A.S.L. TO4, con contestuale proroga del contratto di prestazione d'opera intellettuale a lui conferito con il predetto atto deliberativo ed allegato al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale;
- Visti inoltre:
 - il comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il quale dispone che il Direttore Sanitario, che ha il compito di dirigere i servizi sanitari dell'ASL ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e di fornire pareri obbligatori al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza, sia un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;
 - il comma 8 dell'art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il quale prevede che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario sia esclusivo e sia regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
- Dato atto che la Dott.ssa Ornella Vota è regolarmente iscritta nell'elenco di idonei di cui alla D.D. n. 244 del 5/4/2024, non si trova in nessuno dei casi di inconferibilità, incompatibilità e in nessuna delle situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario previste dagli artt. 3 e 11 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., dall'art. 66 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dagli articoli 3, comma 1 lett. e), 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e non è collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito nella Legge 114/2014);
- Ritenuto, pertanto, di nominare quale Direttore Sanitario dell'A.S.L. TO4 la Dott.ssa Ornella Vota a decorrere dall'1/6/2024 per tutto il periodo della proroga del Direttore Generale mediante stipula di contratto di prestazione d'opera intellettuale che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che i criteri per la determinazione degli emolumenti sono fissati dal D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., in conformità alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 25-4646 dell'11/02/2022 e che ai Direttori Amministrativo e Sanitario viene riconosciuto il trattamento economico complessivo annuo di € 117.600,00, pari all'80% del trattamento base spettante al Direttore Generale;
- Dato atto che l'importo predetto può essere integrato, ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., di un'ulteriore quota incentivante, nella misura massima del 20%, dello stesso, previa valutazione, da parte della Regione, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione ai Direttori Generali;
- Dato infine atto che il compenso può essere integrato fino alla concorrenza degli importi massimi previsti dall'art. 2, comma 5 bis, del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. 319/2001 (€ 3.615,00 annui), per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui i Direttori partecipino per esigenze connesse ai propri uffici;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

- Visto, infine, il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, in particolare, l'art. 15 e l'art. 41;

D E L I B E R A

1. Di prorogare, a decorrere dall'1/6/2024, la nomina del dott. Stefano Loss Robin nel ruolo di Direttore Amministrativo dell'A.S.L. TO4 fino alla nomina di un nuovo Direttore Generale;
2. Di nominare, a decorrere dall'1/6/2024 e per le motivazioni di cui in premessa, nel ruolo di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 la dott.ssa Ornella Vota fino alla nomina di un nuovo Direttore Generale;
3. Di procedere alla stipulazione dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, allegati al presente atto deliberativo quali parti integranti e sostanziali, per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, in conformità allo schema approvato dalla Giunta Regionale con DD.GG.RR. n. 69-8679 del 29/03/2019 e n.21-8052 del 29/12/2023;
4. Di dare atto che la durata dell'incarico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è pari a quella dell'incarico assegnato al Direttore Generale, salvo i casi previsti di risoluzione, prosecuzione per un ulteriore trimestre e sospensione del rapporto contrattuale;
5. Di dare atto che i criteri per la determinazione degli emolumenti sono fissati dal D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., in conformità alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 25-4646 dell'11/02/2022, e che ai Direttori Sanitario e Amministrativo viene riconosciuto il trattamento economico complessivo annuo di € 117.600,00, pari all'80% del trattamento base spettante al Direttore Generale;
6. Di dare atto che l'importo predetto può essere integrato, ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.P.C.M. n.502/1995 e s.m.i., di un'ulteriore quota incentivante, nella misura massima del 20%, dello stesso, previa valutazione, da parte della Regione, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione ai Direttori Generali;
7. Di dare inoltre atto che il compenso può essere integrato fino alla concorrenza degli importi massimi previsti dall'art. 2, comma 5 bis, del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. 319/2001 (€ 3.615,00 annui), per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio;
8. Di dare infine atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell'A.S.L. TO4;
9. Di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente atto deliberativo alla Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità;
10. Di dare infine atto che i dati relativi alla nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo verranno pubblicati nel sito dell'A.S.L.TO4, Sezione "Amministrazione

Trasparente” – Sottosezione “Personale – Incarichi amministrativi di vertice”, ai sensi degli artt. 15 e 41, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 – comma 2 – della L.R. n. 10/95, al fine di garantire la piena operatività delle funzioni di direzione aziendale.

REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'azienda sanitaria locale A.S.L. TO4 con deliberazione n. del ha nominato la dott.ssa Ornella Vota nel ruolo di Direttore Sanitario dell'azienda medesima;
- che la dott.ssa Ornella Vota ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art. 3, comma 11, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la dott.ssa Ornella Vota ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" che all'art. 2, comma 1, prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.i.;

vista la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18;

TRA

il Dott. Stefano Scarpetta, nato il 21/12/1972, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 (C.F./P.IVA 09736160012) quale Direttore Generale della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4, Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO)

E

la Dott.ssa Ornella Vota, nata il 4/11/1967, domiciliata per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4, Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO),

ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 conferisce alla Dott.ssa Ornella Vota, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'azienda medesima.
2. L'incarico decorre dall'1.06.2024 e ha durata sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. La Dott.ssa Ornella Vota si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuta a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.
2. La Dott.ssa Ornella Vota, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lei affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essa assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Dott.ssa Ornella Vota – nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuta al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui all'art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto a un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di €. 117.600,00 (Euro centodiciassettemilaseicento,00), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto la Dott.ssa Ornella Vota accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di €. 3.615,00 (euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio, riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali, di qualità e di trasparenza previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Art 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
- c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
- d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
- e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83, della L. n. 191/2009;
- f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
- g) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.

3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, L.R. 10/1995.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 9 (Oneri e spese contrattuali)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.

Chivasso, lì _____

Il Direttore Generale

Dott. Stefano SCARPETTA _____

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Dott.ssa Ornella VOTA _____

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, la Dott.ssa Ornella Vota dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

Chivasso, li _____

Dott.ssa Ornella VOTA _____

REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'azienda sanitaria locale A.S.L. TO4, dott. Stefano Scarpetta, con deliberazione n. del ha prorogato al 31/12/2024 la nomina del Dott. Stefano Loss Robin quale Direttore Amministrativo dell'azienda medesima;
- che il Dott. Stefano Loss Robin ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Amministrativo di cui all'art. 3, comma 11, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il Dott. Stefano Loss Robin ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina di cui all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" che all'art. 2, comma 1, prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 4 agosto 2016 e s.m.i.;

vista la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18;

TRA

il Dott. Stefano Scarpetta, nato il 21.12.1972, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 (C.F./P.IVA 09736160012) quale Direttore Generale della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4, Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO)

E

il Dott. Stefano Loss Robin, nato il 20/09/1971, domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4, Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO),

ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 proroga al 31/12/2024 l'incarico di Direttore Amministrativo dell'azienda medesima già conferito al Dott. Stefano Loss Robin;
2. L'incarico decorre dall'1/06/2024 e ha durata sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il Dott. Stefano Loss Robin si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Amministrativo sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.
2. Il Dott. Stefano Loss Robin, nella sua qualità di Direttore Amministrativo, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essa assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Dott. Stefano Loss Robin – nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

Il Direttore Amministrativo si impegna a svolgere le funzioni di cui all'art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il Direttore Amministrativo, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Amministrativo, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € 117.600,00 (Euro centodiciassettemilaseicento,00), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto . Il Dott. Stefano Loss Robin accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

3. Al Direttore Amministrativo, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di €. 3.615,00 (euro tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio, riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali, di qualità e di trasparenza previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Amministrativo il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. Uno specifico obiettivo è assegnato con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento, per una quota dell'indennità di risultato non inferiore al 30 per cento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 865, della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

3. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei proprio diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Amministrativo in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Amministrativo.

Art 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- h) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- i) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
- j) quando il Direttore Amministrativo sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
- k) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
- l) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83, della L. n. 191/2009;
- m) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
- n) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Amministrativo.

3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Amministrativo nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, L.R. 10/1995.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 9 (Oneri e spese contrattuali)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.

Chivasso, li _____

Il Direttore Generale

Dott. Stefano SCARPETTA _____

Dott. Stefano LOSS ROBIN _____

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile, il Dott. Stefano Loss Robin dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1 comma 2, 2 commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

Chivasso, li _____

Dott. Stefano Loss Robin _____



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 456 DEL 31/05/2024

**NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE E PROROGA DELLA NOMINA
DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 31/05/2024

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHiarATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 31/05/2024

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

SCARPETTA STEFANO PIERO - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE
PIVETTA DANIELA LUCIA - Responsabile del procedimento ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA
ORTOLANO CARMELA ORNELLA - il responsabile della pubblicazione